



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/12/2016

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

SOMMARIO

TITOLO I. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Ambito di applicazione.....	3
Art. 3. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche.....	3
TITOLO II. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO.....	4
CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI, POSTEGGI E LORO ASSEGNAZIONE.....	4
Art. 4. Criteri generali.	4
Art. 5. Area del mercato.	4
Art. 6. Numero posteggi e dimensioni.....	4
Art. 7. Criteri di assegnazione dei posteggi.	5
Art. 8. Durata della concessione.....	5
Art. 9. Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	6
Art. 10. Trasferimento temporaneo del mercato.	6
Art. 11. Mercati straordinari.	6
CAPO II. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.....	6
Art. 12. Giornata del mercato.	6
Art. 13. Orari di svolgimento del mercato.....	7
Art. 14. Circolazione e sosta nelle aree di mercato.....	7
Art. 15. Obblighi.	7
Art. 16. Divieti.....	7
Art. 17. Mancata occupazione del posteggio ed assenze.....	8
CAPO III. IMPRENDITORI AGRICOLI.....	8
Art. 18. Disposizioni generali.....	8
Art. 19. Criteri di assegnazione dei posteggi.	8
TITOLO III. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	9
Art. 20. Aree di svolgimento.	9
Art. 21. Modalità di svolgimento.	9
Art. 22. Orario di svolgimento.....	9
TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO.....	10
Art. 23. Controlli.	10
Art. 24. Revoca e decadenza della concessione del posteggio.	10
Art. 25. Sanzioni amministrative.....	10
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 26. Rinvio normativo.....	11
Art. 27. Abrogazione di norme.....	11
Art. 28. Entrata in vigore.....	11

TITOLO I. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di commercio sulle aree pubbliche, così come definite dalla normativa vigente.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è quello definito dalla normativa vigente in tema di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
 - a. su posteggi dati in concessione, così come disciplinato al Titolo II del presente regolamento;
 - b. su qualsiasi area purché in forma itinerante, così come disciplinato al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI, POSTEGGI E LORO ASSEGNAZIONE.

Art. 4. Criteri generali.

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento del mercato, nonché le modalità di funzionamento, sono disciplinate con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva dell'area relativa al mercato, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.
2. La planimetria dettagliata del mercato, recante la localizzazione e la tipologia merceologica dei posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta comunale.
3. I posteggi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte e sulla base della superficie dei posteggi medesimi.
4. Qualora le caratteristiche urbane ed ambientali di una zona dell'area del mercato non permettano l'individuazione di posteggi di superficie rilevante, o l'installazione di strutture di elevata altezza, o l'accesso alla stessa con mezzi pesanti, saranno ammessi ad occupare quella zona esclusivamente gli operatori con strutture mobili di dimensioni e peso compatibili con le caratteristiche dei posteggi.

Art. 5. Area del mercato.

1. Il mercato si svolge sulla piazza Wanda Mayer ed in via Martiri della Libertà (dall'incrocio con via Roma fino al civico n. 4), nell'area individuata nella cartografia allegata sub A al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L'area complessiva destinata al mercato è di m² 3.240,00 di cui m² 380,00 riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli.

Art. 6. Numero posteggi e dimensioni.

1. All'interno dell'area del mercato sono individuati n. 22 posteggi, di cui n. 3 riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli.
2. I posteggi riservati agli agricoltori hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

N. POSTEGGI	M² CIASCUNO
1	50
2	35

3. I posteggi diversi da quelli di cui al comma 2 hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

N. POSTEGGI	M² CIASCUNO
11	54,50
5	40,00
1	78,00

1	102,00
1	72,00

4. La giunta comunale, in sede di approvazione della planimetria di cui all'articolo 4, può apportare modifiche alla dimensione dei posteggi per motivi logistici e di razionalizzazione degli spazi.

Art. 7. Criteri di assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione del posteggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, avviene in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti.

La professionalità valutabile è riferita:

- a. all'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con il seguente riparto di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
- b. all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, con il seguente punteggio: 40 punti per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

2. L'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi avviene tramite procedura ad evidenza pubblica in base ai seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a. criterio correlato alla qualità dell'offerta, in particolare: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni gratuite, con il seguente punteggio: 5 punti;

b. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online, con il seguente punteggio: 3 punti;

c. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, con il seguente punteggio: 2 punti;

d. a parità di punteggio si applica il criterio di cui al comma 1 lett. a. . anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Art. 8. Durata della concessione.

1. La concessione di posteggio all'interno del mercato ha durata di 10 anni.

Art. 9. Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato, così come definite dalla normativa vigente. In caso di parità di presenze il posteggio è assegnato al soggetto che ha una maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
2. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune, tenendo conto delle presenze maturate nei cinque anni precedenti.
3. I posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria prevista al comma 2.
4. La spunta viene effettuata una volta sola nella stessa giornata e non deve includere in alcun caso operatori non presenti all'inizio dell'orario di vendita o non muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
5. I posteggi non possono essere assegnati ad operatori non in regola con l'assolvimento dei tributi comunali in relazione a pregresse occupazioni.

Art. 10. Trasferimento temporaneo del mercato.

1. Il Responsabile comunale del servizio può stabilire il trasferimento temporaneo del mercato o di parte di esso per motivi di interesse pubblico, quali, a titolo esemplificativo, la sicurezza pubblica, l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori pubblici o privati, lo svolgimento di manifestazioni con notevole afflusso di persone.

Art. 11. Mercati straordinari.

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie aggiuntive del mercato esistente, su iniziativa del Comune o su proposta degli operatori.
2. La proposta deve essere presentata da almeno la metà degli operatori commerciali su area pubblica, con un anticipo di almeno trenta giorni.
3. In caso di mercati settimanali soppressi per le manifestazioni che necessariamente devono svolgersi sulle stesse aree, è possibile, a titolo di compensazione, approvare la realizzazione di mercati straordinari di recupero, anche in giornata festiva.
4. Le date e le modalità di svolgimento dei mercati sono disposti dal Responsabile comunale del servizio dopo adeguata consultazione con gli operatori commerciali interessati.

CAPO II. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.

Art. 12. Giornata del mercato.

1. Il mercato si svolge ogni settimana, nella giornata di martedì.
2. Nel caso in cui nella giornata del mercato ricorra una festività, il Responsabile comunale del servizio potrà disporre, sentiti gli operatori, il non svolgimento del mercato in caso di assenza di più di un quarto degli operatori, ovvero l'anticipazione o la posticipazione.
3. La data di effettuazione del mercato può essere variata in via temporanea per motivi di

pubblico interesse, con atto del Responsabile comunale del servizio e comunicata agli operatori con ragionevole anticipo.

Art. 13. Orari di svolgimento del mercato.

1. Il mercato si svolge in orario mattutino, dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
2. Il Responsabile comunale del servizio, per comprovate esigenze, fissa modifiche, deroghe e limitazioni, anche temporanee, d'orario.

Art. 14. Circolazione e sosta nelle aree di mercato.

1. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito e la sosta di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine, o degli operatori.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine.

Art. 15. Obblighi.

1. Gli operatori del mercato dovranno rispettare, in particolare, i seguenti obblighi:
 - a. tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza;
 - b. collocare la copertura del banco in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia, e da non precludere la visuale degli altri banchi;
 - c. esibire i documenti autorizzativi all'autorità comunale che ne fa richiesta;
 - d. rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - e. rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - f. utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
 - g. mantenere i propri veicoli all'interno dello spazio dato in concessione, esclusi i casi previsti dalla normativa vigente;
 - h. mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata, evitando la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione, e posizionando sotto gli automezzi appositi teloni, o con altri accorgimenti, per evitare versamenti sulla pavimentazione;
 - i. lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.
2. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento e loro accessori, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

Art. 16. Divieti.

1. Nell'area adibita a mercato agli operatori è fatto, in particolare, divieto di:
 - a. installare i manufatti in modo tale da danneggiare il suolo pubblico; non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali, ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione;

- b. unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui;
- c. posizionare la merce per terra; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura e il giardinaggio, arredamenti e prodotti ad essi accessori e complementari è consentita l'esposizione a terra;
- d. collocare le merci in vendita al di fuori del perimetro del posteggio concesso;
- e. vendere al di fuori delle aree a posteggio con merce a braccio;
- f. tenere materiali pericolosi o che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- g. turbare la libertà delle contrattazioni, spargere notizie tendenziose, atte a provocare alterazioni artificiali dei prezzi;
- h. svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- i. infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- j. effettuare forme di vendita per mezzo di battitori ed imbonitori;
- k. fare uso di diffusori sonori o apparecchi per l'amplificazione dei suoni in modo da recare molestia e disturbo alla quiete pubblica; esclusivamente agli operatori del settore ne è consentito l'uso, entro il limite prescritto dalla normativa vigente;
- l. vendere animali vivi.

Art. 17. Mancata occupazione del posteggio ed assenze.

1. L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro l'orario determinato dal Comune, è considerato assente.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza o maternità, anche ai fini della decadenza della concessione, devono essere debitamente giustificati con la seguente modalità: invio del certificato medico entro 3 giorni dal primo giorno di assenza. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
3. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non è considerata assenza.

CAPO III. IMPRENDITORI AGRICOLI.

Art. 18. Disposizioni generali.

1. All'interno del mercato è riservata agli imprenditori agricoli, così come definiti dalle norme del codice civile, l'area ed i posteggi così come stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 19. Criteri di assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione dei posteggi nell'area riservata agli agricoltori per la vendita dei prodotti agricoli viene effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'assegnazione del posteggio avviene in base ai criteri definiti dall'articolo 7 del presente regolamento, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono vincolati esclusivamente a tale attività e non possono essere assegnati anche temporaneamente ad altro operatore che ne facesse richiesta.
4. Non è consentito ai produttori agricoli occupare aree non a loro riservate.

TITOLO III. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

Art. 20. Aree di svolgimento.

1. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi nelle aree non vietate dal presente regolamento, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.
2. Il commercio in forma itinerante è permanentemente vietato nelle seguenti aree:
 - a. nelle pertinenze della sede comunale e dei cimiteri comunali, comprensiva dei relativi parcheggi ed area di manovra;
 - b. durante lo svolgimento del mercato settimanale nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri;
 - c. entro un raggio di 200 metri dalle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate;
 - d. in ogni altra area pubblica o privata aperta al pubblico, in caso di indicazione contraria da parte della polizia locale per motivi di sicurezza o di intralcio alla viabilità.

Art. 21. Modalità di svolgimento.

1. Le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
2. Allo scadere del tempo di sosta è fatto obbligo di spostamento, ed è fatto divieto di ritornare sul medesimo punto+nelle tre ore successive. Per punto+si intende la superficie occupata durante la sosta.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei prodotti in forma itinerante.

Art. 22. Orario di svolgimento.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è esercitato dalle ore 08.00 alle ore 22.00, anche nei giorni festivi.
2. In occasione di manifestazioni gli operatori possono esercitare il commercio su area pubblica in orario eccedente quello di cui al comma 1, rispettando l'orario della manifestazione stessa.
3. Il Responsabile comunale del servizio, per comprovate esigenze, fissa modifiche, deroghe e limitazioni, anche temporanee, d'orario.

TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO.

Art. 23. Controlli.

1. La sorveglianza del mercato ed i controlli sono effettuati in modo particolare dalla Polizia locale.
2. È fatto obbligo all'esercente di ottemperare immediatamente a quanto disposto anche verbalmente dal personale di polizia locale, e inerente direttamente o comunque riconducibile all'attività di commercio sulle aree pubbliche, come a titolo meramente esemplificativo: collocamento in posteggio diverso per esigenze di accorpamento o continuità del mercato; spostamento o chiusura dell'attività per ragioni di pubblica incolumità.

Art. 24. Revoca e decadenza della concessione del posteggio.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio ai sensi di legge.
2. L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.
3. La concessione del posteggio decade per i motivi e con le modalità di cui alla normativa vigente.
4. Il Responsabile del servizio può, con atto motivato, dichiarare decaduta la concessione del posteggio in particolare nei seguenti casi:
 - a. ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, delle norme del presente regolamento ed delle relative ordinanze;
 - b. comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza;
 - c. per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
 - d. per aver tenuto un comportamento contrario alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - e. per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Art. 25. Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni di cui all'art. 81 della L.R. 29/2005, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione, ridotte del 50% nel minimo e nel massimo, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2. Per quanto non previsto dalla normativa nazionale e regionale, ogni altra violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come applicabile nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 26. Rinvio normativo.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. FVG n. 29 del 05.12.2005.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo, senza necessità di specifiche modifiche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente ~~%Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche+~~ regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche+.

Art. 27. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 28. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto comunale.